

DAGLI OPG ALLE REMS

Dott.di Castri Giovanni

- Nel febbraio 2017 dopo quasi un secolo chiudono gli OPG, gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.
- Percorso raggiunto dopo un lungo percorso che porta l'Italia fuori dall'orrore dei manicomi criminali, ristabilendo la dignità umana ed il principio del recupero sociale che è alla base del nostro diritto.
- I folli rei venivano chiusi in luoghi definiti ospedali ma in realtà veri e propri tuguri senza assistenza sanitaria, esclusi dai percorsi di cura e molto spesso condannati ad un ergastolo bianco ovvero detenuti per periodi ben più lunghi di quelli previsti per il crimine commesso, in alcuni casi fino alla morte senza un chiaro motivo.

- Il lungo processo di chiusura degli OPG ha permesso alla maggior parte degli internati, quelli non pericolosi, di lasciare le strutture detentive già da qualche anno per tornare a casa ed essere curati come pazienti con disturbi mentali.
- Gli altri sono stati trasferiti nelle REMS (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza sanitaria)

- Le REMS sono strutture sanitarie di piccole dimensioni organizzate come un presidio sanitario e non come prigioni.
- A regime le REMS saranno trenta con circa 600 posti letto e secondo quanto prevede la legge devono rappresentare l'eccezione e non la regola e destinate esclusivamente alle situazioni cliniche più complesse

- In un recente decreto legge e' stata introdotta una norma per cui nelle nuove REMS non andranno solo coloro ai quali e' stata accertata l'infermita' mentale al momento del reato, ma anche tutti coloro per i quali l'infermita' di mente sia sopravvenuta in carcere ,e anche i detenuti per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, qualora il carcere non sia idoneo a garantire i percorsi terapeutico-riabilitativi.

- La legge del 2014 ha introdotto tre principi per il superamento degli OPG:
- l'internamento deve essere estrema ratio, l'eccezione quando lo psichiatra certifica che non si puo' percorrere nessun'altra strada
- le misure di sicurezza non possono eccedere la pena massima prevista per il reato compiuto
- nelle strutture non sono ammesse pratiche coercitive come la contenzione.

- La storia dei luoghi destinati ai folli rei in Italia inizia nel
- 1876 quando il direttore generale delle carceri Martino Beltrami Scalia apre ad Aversa la prima sezione per maniaci.
- 1886 viene aperto il manicomio giudiziario a Montelupo Fiorentino, poi a Reggio Emilia nel 1892, a Napoli nel 1923, a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) nel 1925, a Castiglione delle Stiviere nel 1939, a Pozzuoli nel 1955

- 1890 il codice Zanardelli introduce il principio della non imputabilità per vizio di mente.
- 1904 vengono approvate le disposizioni sui manicomi e sugli alienati, una legge che insiste sulla pericolosità della malattia mentale e quindi sulla segregazione.
- 1930 il codice Rocco introduce il cosiddetto doppio binario in cui alla pena da scontare per aver commesso un crimine andavano aggiunte le misure di sicurezza per soggetti considerati socialmente pericolosi.

- 1975 la legge di riforma dei penitenziari modifica la dicitura manicomi criminali in OPG.
- 1978 la legge Basaglia modifica il sistema dell'assistenza ai malati psichiatrici abolendo i manicomi civili. non si occupa però degli OPG.
- 2012 in seguito all'indagine della Commissione d'inchiesta del Senato viene approvata una norma per il superamento degli OPG; molti internati non pericolosi escono, i casi più complessi rimangono rinchiusi fino alla realizzazione delle REMS, piccole strutture regionali, dipendenti dal SSN e non dal sistema carcerario.

- 2014 viene messa definitivamente la parola fine agli OPG.
- La legge 81 prevede misure alternative all'internamento, che deve rappresentare l'eccezione e non la regola.
- I malati vanno seguiti dai servizi psichiatrici e, in caso di necessità per motivi di particolare gravità nelle REMS, dopo la pena non può superare la durata della pena per quel reato.